



CAPITOLATO D'APPALTO

Gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori per ciascun lotto per la fornitura di materiale igienico sanitario, disinfettante e di consumo per laboratori, per soddisfare le esigenze delle Strutture scientifiche, didattiche e amministrative dell'Università degli Studi di Milano

Lotto 1 CIG 804564651D

Lotto 2 CIG 8045674C36

Lotto 3 CIG 80457223D5



Art. 1 - Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

Accordo Quadro: l'accordo, con tutti i suoi allegati e documenti richiamati, concluso tra il Committente e l'Appaltatore, con lo scopo di stabilire le clausole dei successivi Contratti Attuativi da sottoscrivere nel corso della durata dello stesso;

Capitolato d'Appalto: il presente documento con il quale il Committente ha disciplinato la presente fornitura, anche per gli aspetti tecnici;

Committente o Stazione Appaltante: l'Università degli Studi di Milano;

Consegna: si intende consegna al piano, fatti salvi differenti accordi per la specifica Fornitura;

Contratto Attuativo: i singoli contratti con i quali il Committente dà attuazione a quanto concordato nell'Accordo Quadro. I Contratti Attuativi assumeranno di regola la formula del Buono di Ordinazione;

Fornitura/Prodotto (anche plurale): l'oggetto dell'Accordo Quadro e, più nello specifico, dei singoli Contratti Attuativi;

Fornitore: l'aggiudicatario di ciascun Lotto, con il quale il Committente sottoscriverà gli specifici Contratti Attuativi;

Forza maggiore: indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevista o imprevedibile, non direttamente imputabili alla parte che li invoca, che non sia stato possibile impedire usando l'ordinaria diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto l'adempimento delle obbligazioni in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta sia essa temporanea o definitiva

Referente/i: indica, all'interno di ogni Struttura, la figura individuata dalla Stazione Appaltante a supporto delle attività del Direttore dell'esecuzione. In particolare, sono demandati ai singoli referenti i compiti di verifica delle attività e prestazioni in conformità ai documenti contrattuali nonché il controllo contabile sul singolo Contratto Attuativo.

Responsabile Unico del Procedimento/RUP: Il Responsabile Unico del Procedimento previsto dall'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, nominato dalla Stazione Appaltante come responsabile dei rapporti con il Fornitore per la gestione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi;

Servizi Connessi: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel presente atto e in tutta l'ulteriore documentazione di gara di cui alle premesse.

Struttura/Strutture: si intende per Struttura, anche al plurale, la struttura organizzativa di base dell'Ateneo (es. Dipartimento) che potrà sottoscrivere Contratti Attuativi.

PARTE A - PARTE TECNICA

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo Quadro



Il presente capitolato disciplina l'Accordo Quadro con più operatori economici avente ad oggetto la fornitura di materiale igienico sanitario, disinfettanti e materiale di consumo per laboratori, al fine di soddisfare le esigenze delle Strutture scientifiche, didattiche e amministrative dell'Università degli Studi di Milano, ripartito nei seguenti n. 3 Lotti:

Lotto 1 - Materiale igienico sanitario

Lotto 2 - Materiale di consumo per laboratorio

Lotto 3 - Disinfettanti e sanificanti

I materiali e i prodotti oggetto della fornitura sono elencati negli Allegati 5.a "Elenco prodotti - Modello offerta economica - Lotto 1", All. 5.b "Elenco prodotti - Modello offerta economica - Lotto 2", All. 5.c "Elenco prodotti - Modello offerta economica - Lotto 3" al Disciplinare di gara.

Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, qualora ve ne sia la necessità, di richiedere articoli fuori catalogo, se disponibili, ai quali dovrà essere applicato lo sconto specifico offerto in sede di gara.

I suddetti prodotti potranno essere richiesti, durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro, dalle Strutture universitarie indicate nell'Allegato "Elenco Strutture ordinanti" al presente Capitolato, riportante, altresì, l'indirizzo principale e il Codice Univoco Ufficio di ciascuna Struttura.

Al riguardo, si precisa che il numero, la denominazione e/o l'indirizzo delle Strutture riportate nel predetto elenco potranno variare nel corso del periodo di vigenza dell'Accordo Quadro. Si evidenzia inoltre che l'indirizzo delle Strutture ordinanti può non coincidere con l'indirizzo di consegna dei prodotti, in quanto a tali Strutture afferiscono sezioni o uffici non necessariamente ubicati presso la sede principale.

L'Accordo Quadro definisce altresì la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte del Committente dei singoli Contratti Attuativi e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto dei medesimi.

L'Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura per ciascun lotto i quali, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro relativamente ad ogni lotto, si impegnano a sottoscrivere anche i successivi Contratti Attuativi basati sulle condizioni stabilite nell'Accordo Quadro stesso, nel presente Capitolato e nei documenti di gara.

La fornitura dei prodotti e dei materiali dovrà essere comprensiva di trasporto, installazione e di quant'altro occorra a renderla perfettamente funzionale all'uso cui i prodotti stessi sono destinati. Il prezzo dovrà essere comprensivo di ogni spesa di trasporto e consegna al piano.

Le caratteristiche tecniche minime della fornitura dovranno rispondere ai requisiti specificati negli articoli seguenti nonché a quelle indicate specificamente per ogni singolo prodotto segnalato all'interno degli Allegati 5.a "Elenco prodotti - Modello offerta economica - Lotto 1", All. 5.b "Elenco prodotti - Modello offerta economica - Lotto 2", All. 5.c "Elenco prodotti - Modello offerta economica - Lotto 3" al Disciplinare di gara.

Sono inoltre incluse nell'oggetto della presente fornitura tutte le prestazioni previste dai successivi articoli.

Vista la difficoltà nella stima ex ante degli ordinativi di ciascun singolo prodotto da parte delle Strutture universitarie, i quantitativi effettivi di prodotti da fornire da parte del concorrente aggiudicatario saranno quelli indicati nei singoli Contratti Attuativi.

Tutti i prodotti forniti dovranno soddisfare in toto i criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene, approvati con D.M. del 24 maggio 2012, nonché



i criteri ambientali minimi per il servizio di sanificazione per le strutture ospedaliere e per la fornitura di prodotti detergenti di cui al D.M. del 18 ottobre 2016, nonché possedere il marchio Ecolabel, ove previsto.

Con specifico riferimento ai prodotti di stoviglieria e posateria monouso di cui al Lotto 1, si precisa che, nel rispetto delle politiche ecologiste ed ecosostenibili perseguite dall'Ateneo nonché in ossequio alla Direttiva EU del 2019, che impone agli Stati membri, entro il 2021, di vietare l'uso di una serie di articoli in plastica monouso come piatti, posate ecc., l' Allegato 5.a "Elenco prodotti - Modello offerta economica - Lotto 1" al Disciplinare di gara contiene esclusivamente prodotti di stoviglieria e posateria in materiale biodegradabile e compostabile.

Si precisa che, ai fini della corretta formulazione dell'offerta relativamente ai prodotti di stoviglieria e posateria indicati nel Lotto 1, è possibile presentare i suddetti prodotti in diversi materiali, purché si tratti sempre di materiale biodegradabile e compostabile (es. PLA, Mater-Bi, polpa di cellulosa ecc.).

Art. 3 - Specifiche tecniche e requisiti minimi dei Prodotti

I Prodotti da offrire devono rispettare, **pena l'esclusione dalla gara**, i requisiti minimi essenziali di cui al presente paragrafo:

- essere conformi alle specifiche tecniche prescritte per ciascun prodotto e contenute negli Allegati 5.a "Elenco prodotti - Modello offerta economica - Lotto 1", All. 5.b "Elenco prodotti - Modello offerta economica - Lotto 2", All. 5.c "Elenco prodotti - Modello offerta economica - Lotto 3" al Disciplinare di gara.

Si precisa, tuttavia, che le specifiche tecniche degli articoli riportati nei suddetti hanno carattere indicativo e non tassativo, in quanto saranno ritenuti idonei prodotti alternativi con caratteristiche compatibili per il tipo di utilizzo, sulla base degli ordinativi contenuti nei singoli Contratti Attuativi e alla luce delle esigenze manifestate dalle singole Strutture ordinanti, a condizione che si tratti, comunque, di caratteristiche tecniche e qualitative equivalenti o superiori a quelle indicate.

I quantitativi di unità di prodotto per confezione/pacchetto/rotolo/tanica/flacone riportati nell'Elenco Prodotti predisposto dall'Amministrazione hanno parimenti carattere indicativo.

Pertanto le quantità (pezzi, strappi, litri, metri, kg, ecc.) indicate dal concorrente per confezione/pacchetto/rotolo/tanica/flacone potranno anche discostarsi - in misura comunque non superiore al 25% - da quelle riportate nell'Elenco Prodotti da quotare.

In ogni caso, ai fini della determinazione del miglior prezzo dei prodotti in confezione/pacchetto/rotolo/tanica/flacone di varia pezzatura, si terrà conto del prezzo per singola unità o unità di misura (es. prezzo al litro, prezzo al metro, prezzo al pezzo, prezzo al kg, ecc.).

Pertanto, qualora il prodotto offerto preveda un formato diverso da quello riportato nell'Elenco Prodotti predisposto dall'Amministrazione, ai fini dell'aggiudicazione, il prezzo offerto verrà riparametrato con riferimento alla pertinente unità di misura.

Es. 1 Rotolone carta (800 strappi): € 5,95 → prezzo riparametrato: $5,95/800 = 0,0074375€$ a strappo

Es. 2 Acqua bidistillata (10 litri): € 18,00 → prezzo riparametrato: $18/10 = 1,80 €$ al litro

Es. 3 Calzari zootecnici (50 paia): € 15,00 → prezzo riparametrato: $15/50 = 0,3 €$ al paio

- essere fabbricato con materiali idonei, sterili (ove specificato), apirogeni e atossici;
- rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e dalle disposizioni di carattere cogente che venissero emanate nel corso della durata dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti Attuativi in conformità alle direttive statali e/o comunitarie in relazione alle autorizzazioni alla produzione, composizione, importazione, immissione in commercio e al trasporto;
- essere latex free (laddove espressamente previsto tra i requisiti essenziali);
- essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel europeo, ove previsto;
- essere prodotto in conformità alle norme statali e/o comunitarie per la buona fabbricazione e per il controllo di qualità, con particolare riferimento ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nonché alle registrazioni e/o certificazioni, richieste dalla legge, in relazione agli utilizzi specifici cui il prodotto è destinato.



Tutti i materiali per i quali è prevista l'omologazione, o certificazione simile, da parte di Enti preposti (ISPESL, W.FF., ASL o altri), dovranno essere accompagnati dal documento attestante detta omologazione.

Per ogni Prodotto offerto, prima dell'avvio dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, dovranno essere fornite scheda tecnica e scheda di sicurezza (ove previsto), da cui in particolare si evincano (anche con eventuale dichiarazione aggiuntiva):

1. tempi di possibile utilizzo del prodotto dalla prima apertura o dopo attivazione;
2. modalità di smaltimento anche dell'imballaggio.

Il difetto dei predetti requisiti riscontrato prima della stipula dell'Accordo Quadro determina la decadenza e/o revoca e/o annullamento dell'aggiudicazione, mentre, se riscontrato in corso di esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione del Contratto Attuativo e, di conseguenza, dell'Accordo Quadro.

Art. 3.1 - Etichettatura

I contenitori dei prodotti offerti devono essere forniti con etichette conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'etichetta deve essere:

- In lingua italiana o inglese e colori indelebili
- Perfettamente aderente al contenitore, senza possibilità di scollamenti/alterazioni, o serigrafata sulla sua superficie

Deve inoltre riportare:

- Nome commerciale, ove presente
- Uso/i al/i quale/i il prodotto è destinato, aree di utilizzo
- Modalità di conservazione/utilizzo (ove applicabile)
- Modalità di smaltimento
- Dati identificativi del fabbricante e dell'officina di produzione
- Numero del lotto di produzione
- Data di produzione (facoltativa se in etichetta è indicato il periodo di validità della confezione integra)

nonché

- per i prodotti Presidio Medico Chirurgico: dicitura Presidio Medico Chirurgico (o PMC) e numero di registrazione.

Art. 3.2 - Imballaggio e confezionamento

Il confezionamento del singolo prodotto deve essere in materiale e di forma idonei a garantire l'integrità e la corretta protezione del prodotto durante le fasi di trasporto e fino alla consegna, evitarne i possibili inquinamenti e facilitarne l'utilizzo conforme alle disposizioni di legge vigenti. È richiesta la dichiarazione del numero dei pezzi presenti nella confezione di vendita.

Sull'imballaggio esterno deve essere apposta un'etichetta contenente il nominativo del Referente della Struttura ordinante.



L'imballaggio esterno deve essere tale da garantire un adeguato immagazzinamento/conservazione della confezione e deve riportare tutti gli elementi atti ad una facile identificazione del prodotto, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 4 - Prestazioni e servizi connessi

Si considerano prestazioni e servizi connessi:

- La produzione/distribuzione, la fornitura, la consegna al piano dei Prodotti offerti e degli accessori eventualmente previsti, nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato;
- La campionatura su ogni prodotto, a richiesta della singola Struttura;
- Il trasporto fino al luogo di consegna (franco destino) compresi carico e scarico secondo le normative vigenti;
- Gli oneri inerenti a tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza, previsti dal D.Lgs. 81/08 nei confronti delle ditte affidatarie.

Art. 4.1 - Campionatura

Il Fornitore si impegna a fornire, su richiesta e per ogni tipologia di prodotto che la singola Struttura interessata volesse acquistare, idonea campionatura che dovrà essere consegnata alla Struttura richiedente secondo le modalità indicate al successivo art. 4.3.

Art. 4.2 - Trasporto

Durante la fase del trasposto dei Prodotti dovranno essere garantite le condizioni di corretta conservazione previste dalla normativa europea ed italiana. Pertanto, il Fornitore ovvero il corriere specializzato incaricato della consegna dovranno osservare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione dei Prodotti stessi.

Art. 4.3 - Consegna

I beni forniti **dovranno essere consegnati nel luogo esattamente indicato nel buono di ordinazione (località, sede o ufficio, edificio, piano, ecc.).**

Non saranno ammesse consegne con modalità difformi da quelle sopra indicate (in particolare, mancata osservazione della consegna al piano). In caso di consegna in punti errati/diversi, rispetto a quanto riportato nel buono di ordinazione, la Struttura potrà rifiutare la consegna, a meno che non sia intervenuto con il Fornitore un diverso accordo in tal senso.

I prodotti ordinati dovranno essere consegnati entro il termine perentorio **fissato in 7 gg naturali** successivi e continui dalla data di ricevimento dell'ordinativo o nei differenti termini fissati di volta in volta nel singolo documento e/o concordati con la Struttura ordinante.

Una volta perfezionato il Contratto Attuativo, il Fornitore dovrà comunicare alla Struttura ordinante la data di consegna prevista, che dovrà comunque rispettare il termine massimo stabilito nel presente Capitolato, salvo diverso accordo tra le parti. Resta inteso che la data di consegna comunicata dal Fornitore è perentoria e che eventuali ritardi saranno computati a partire da tale data.

Previo accordo tra il Fornitore e la Struttura Ordinante, il Fornitore può effettuare consegne frazionate e/o parziali di quanto oggetto del Contratto Attuativo.



Gli oneri inerenti alla consegna dei Prodotti - con ciò intendendosi ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna al piano, con o senza montacarichi e/o carrelli, nelle modalità di seguito riportate, e qualsiasi altra attività ad essa strumentale - sono interamente a carico del Fornitore, che pertanto dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste. La Struttura ordinante non è tenuta a mettere a disposizione alcuna attrezzatura per lo scarico ed il trasporto dei prodotti.

Il "Documento di trasporto" (D.D.T.) dovrà essere sottoscritto dal Committente e dal Fornitore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto dei Prodotti e degli accessori a corredo degli stessi. La firma posta su tale documento all'atto del ricevimento della fornitura attesta l'avvenuta consegna dei Prodotti e degli accessori a corredo dello stesso. In ogni caso, il Committente si riserva la facoltà di accertare in un successivo momento l'effettiva quantità e qualità dei Prodotti e accessori consegnati e la corrispondenza con quanto previsto nel singolo Contratto Attuativo. La firma apposta per accettazione della merce non esonera il Fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto di utilizzazione del prodotto.

Art. 4.4 - Resi

Nel caso di difformità qualitativa, ovvero di mancata corrispondenza fra i prodotti ed accessori richiesti e quelli consegnati ovvero di prodotti viziati ovvero di prodotti difettosi ovvero di prodotti aventi requisiti non conformi a quanto previsto nei documenti di gara (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la mancata corrispondenza per nome commerciale, non integrità dell'imballo e confezionamento, prodotti ed accessori viziati o difettosi) e/o di difformità quantitativa tra quanto previsto dal Contratto Attuativo e quanto consegnato dal Fornitore e risultante dal Documento di trasporto, anche se rilevate a seguito di prove e/o utilizzi successivi che evidenzino la non corrispondenza tra il prodotto richiesto e quello consegnato, il Committente invierà una contestazione scritta, anche a mezzo fax, al Fornitore, attivando la pratica di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.

Nel caso di attivazione della procedura di reso, il Fornitore ha l'obbligo di ritirare i prodotti e/o gli accessori oggetti di reso e/o provvedere alla loro sostituzione, senza aggravio di spesa per il Committente.

Nel caso in cui i prodotti resi/da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore deve procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito devono riportare chiara indicazione della fattura a cui fanno riferimento e del numero di protocollo assegnato dalla Stazione Appaltante/Dipartimento alla richiesta di reso.

Art. 4.5 - Ritiro dei resi in caso di difformità

Il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e sostituire, senza alcun addebito di oneri o spese per il Committente, i Prodotti che presentino difformità, concordando con il Committente le modalità di ritiro e di eventuale sostituzione, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi, decorrenti dalla ricezione della comunicazione di contestazione.

Superato il predetto termine, l'Amministrazione può procedere all'esecuzione in danno del Fornitore effettuando l'acquisto direttamente presso altro Operatore economico ed addebitando l'eventuale differenza di costo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

Inoltre qualora entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi per la consegna, decorrenti dalla comunicazione di contestazione, il Fornitore non abbia proceduto al ritiro dei Prodotti non conformi, il Committente ha facoltà di restituirli presso le sedi del Fornitore. I relativi costi saranno posti a carico del Fornitore e da questi rimborsati alla Stazione Appaltante. Il Committente non è tenuto a rispondere di



eventuali danni subiti dal Prodotto in conseguenza della giacenza presso le proprie sedi e della eventuale riconsegna.

Art. 5 - Gestione dell'indisponibilità del prodotto

Tutti i casi di indisponibilità del prodotto e/o di impossibilità della fornitura ascrivibili alla sfera del Fornitore sono considerati casi di inadempimento del Fornitore, a seguito dei quali il Committente procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi stipulati con il Fornitore inadempiente, riservandosi la facoltà di rivolgersi al Fornitore aderente all'Accordo Quadro che segue nella graduatoria di merito risultante dalla procedura di gara per lo specifico prodotto considerato, potendo interpellare fino al quinto concorrente, nonché riservando, a tutela delle proprie ragioni, ogni altro strumento previsto dalla normativa vigente.

Tuttavia, la risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi con conseguente indisponibilità del Prodotto potranno essere evitati dal Fornitore qualora lo stesso comunichi tempestivamente al Committente la propria volontà di fornire un prodotto equivalente o migliorativo, sostitutivo del prodotto indisponibile e allo stesso prezzo o migliorativo di quest'ultimo.

Contestualmente alla predetta comunicazione, e sempre ai fini della interruzione della indisponibilità del prodotto, il Fornitore dovrà presentare:

- copia della scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione;
- certificazione che attesti la presenza della marcatura CE e della conformità alle norme di legge in materia di composizione e qualità del prodotto;
- campionatura (se richiesta).

In caso di disponibilità della documentazione sopra elencata in lingua diversa da quella italiana, il Fornitore deve presentare la documentazione in lingua originale e corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con comprovati poteri di firma.

Resta inteso che i tempi necessari per la comunicazione della richiesta di sostituzione da parte del Fornitore e per l'accettazione del Committente sono ad esclusivo carico del Fornitore, che pertanto - se la sostituzione del prodotto verrà accettata - potrà essere chiamato a rispondere comunque di eventuali ritardi nelle consegne (penali ed esecuzione in danno).

Il Committente procederà quindi alla verifica di quanto fornito ai fini dell'accettazione del nuovo prodotto.

La fornitura del nuovo prodotto dovrà avvenire senza alcun aumento di prezzo rispetto a quello sostituito e alle stesse condizioni convenute in sede di gara.

In caso di esito negativo di suddette verifiche, il Committente avrà facoltà di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi già sottoscritti.

Si ribadisce che l'offerta al Committente di un prodotto equivalente o migliorativo in sostituzione o in affiancamento del prodotto oggetto dell'Accordo Quadro è configurabile, da parte del Fornitore, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

1. sia offerto allo stesso prezzo dell'Accordo Quadro o minore;
2. rispetti i requisiti tecnici descritti nei documenti di gara e quelli previsti a norma di legge;
3. non intacchi profili di concorrenza.



Art. 6 - Qualità della fornitura e dei servizi connessi

L'Appaltatore deve provvedere all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi con la necessaria perizia e diligenza ed impiegando personale qualificato, in modo da garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente e secondo le prescrizioni, modalità e tempi contenuti nei documenti di gara e negli SLA concordati.

L'appaltatore è tenuto a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale provenienti dalla Stazione Appaltante/Struttura ordinante.

L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante/Struttura ordinante di ogni circostanza influente sull'esecuzione del contratto.

Art. 7 - Referente dell'Appaltatore: il Responsabile della Fornitura

Per tutta la durata dell'Accordo Quadro e al fine di assicurare la regolare esecuzione della fornitura, il Fornitore dovrà indicare al Committente un Responsabile della Fornitura, i cui riferimenti dovranno essere comunicati al Committente nella documentazione richiesta ai fini della stipula dell'Accordo Quadro. Tale figura sarà incaricata di seguire, controllare e coordinare le attività connesse alla fornitura.

In caso di sostituzione del Responsabile della Fornitura nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta al Committente, inviando congiuntamente i riferimenti del nuovo Responsabile della Fornitura.

È fatta salva la possibilità per il Fornitore di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per una corretta esecuzione della fornitura.

In particolare, il Responsabile della Fornitura dovrà essere in grado di:

- rappresentare un idoneo referente per il Committente e per le Strutture che emettono Contratti Attuativi;
- individuare ed implementare le azioni necessarie per garantire la qualità dei Prodotti forniti nonché il rispetto delle tempistiche richieste;
- gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di disservizi provenienti dal Committente.

PARTE B - PARTE AMMINISTRATIVA

Art. 8 - Importo e durata dell'Accordo Quadro

L'importo complessivo massimo stimato per la fornitura dei prodotti oggetto del presente Accordo Quadro è pari a € 975.000,00, IVA esclusa, così suddiviso nei tre lotti:

Lotto 1 - Materiale igienico sanitario € 375.000,00, IVA esclusa

Lotto 2 - Materiale di consumo per laboratorio € 520.000,00, IVA esclusa

Lotto 3 - Disinfettanti e sanificanti € 80.000,00, IVA esclusa

Si precisa che gli importi sopra indicati rappresentano il tetto massimo di spesa per ciascun lotto, senza obbligo da parte del Committente di affidare alcun importo minimo garantito. In caso di mancato



esaurimento dell'importo stimato alla scadenza dell'Accordo Quadro, il Fornitore non potrà vantare alcuna pretesa a riguardo.

La durata dell'Accordo Quadro è determinata in 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto per ciascun lotto. I contratti attuativi basati sull'Accordo Quadro potranno essere attivati dalle Strutture dell'Amministrazione Appaltante fino alla sua naturale scadenza, o fino al raggiungimento dell'importo massimo acquistabile per ciascun Lotto.

L'Accordo Quadro deve ritenersi concluso qualora il valore complessivo delle richieste di fornitura effettuate dalle Strutture, con riferimento a ciascun lotto, raggiunga l'importo massimo stimato prima della sua naturale scadenza.

Nel caso in cui il valore dell'Accordo Quadro, alla scadenza dei dodici mesi, non sia esaurito, l'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di prorogare la durata, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, dandone comunicazione ai Fornitori, con riferimento a ciascun lotto, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine.

Art. 9 - Contratti Attuativi

Le singole forniture di prodotti saranno affidate alle condizioni fissate dall'Accordo Quadro e relativi allegati, mediante la stipulazione di Contratti Attuativi (Buoni di ordinazione).

In particolare:

1. la Struttura, in via preliminare, procede alla definizione dell'oggetto della singola fornitura, compilando uno specifico elenco dei prodotti da ordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato, con l'indicazione dell'importo totale della fornitura, in base ai prezzi dell'Elenco Prodotti unitari offerti in sede di gara, come risultanti a seguito dell'aggiudicazione;
2. il Fornitore, nel rispetto delle condizioni e dei termini generali previsti dall'Accordo Quadro, dovrà eventualmente concordare con la Struttura condizioni specifiche del singolo Contratto Attuativo.

Per ciascun buono di ordinazione, il valore economico della consegna non potrà essere inferiore ad Euro 100,00 (cento/00), IVA esclusa. Il Fornitore ha in ogni caso la facoltà di dar seguito a Contratti Attuativi di valore economico inferiore ad Euro 100,00 (cento/00), IVA esclusa, dandone specifico riscontro al Committente. Si precisa, inoltre, che non esistono vincoli sulle quantità di Prodotti che il Committente può richiedere in ciascun Contratto Attuativo purché il valore economico sia complessivamente non inferiore ad Euro 100,00 (cento/00), salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Gli ordinativi di fornitura devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- Il numero dell'ordinativo
- i riferimenti della Struttura che emette l'ordinativo;
- l'importo della fornitura;
- i riferimenti per la fatturazione (codice IPA, IBAN);
- il CIG del lotto interessato;
- indicazione dei CPV relativi agli articoli di cui alla specifica fornitura;
- il codice, il nome e la descrizione del prodotto (così come riportati nel Listino prezzi o come individuati dalla Struttura ordinante) e le quantità da consegnare (tale indicazione potrà essere contenuta in un elenco allegato);
- il luogo della consegna dei prodotti richiesti (località, sede o ufficio, edificio, piano, ecc.);
- nominativo del referente dell'acquisto con recapito telefonico.

Art. 10 - Obblighi e oneri a carico del Fornitore

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione della presente fornitura, delle attività e dei servizi connessi, nonché



ad ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Capitolato.

Oltre a quanto specificamente indicato nei singoli articoli del presente Capitolato nonché negli atti di gara, saranno a carico del Fornitore:

- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relative all'assicurazione obbligatoria dei propri dipendenti e di coloro che comunque potranno intervenire in corso d'opera;
- l'applicazione nei confronti dei propri dipendenti, occupati nell'esecuzione della fornitura, delle condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni;
- il pagamento di imposte e tasse;
- l'adozione, nell'esecuzione di tutta la fornitura, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone comunque addette alle forniture e dei terzi nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 nonché la tutela dei beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sul Fornitore, restando sollevata la Stazione Appaltante nonché il personale preposto in suo nome alla direzione e alla sorveglianza;
- l'esecuzione di tutte le forniture a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato, negli atti di gara e nei singoli Contratti Attuativi, ivi inclusi i rispettivi allegati;
- l'osservanza, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate;
- l'impiego, a sua cura e spese, di tutte le attrezzature ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti Attuativi secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro, nel Capitolato e negli atti di gara.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Le attività necessarie per l'attivazione delle forniture oggetto dei singoli Contratti Attuativi, eventualmente da svolgersi presso le Strutture del Committente, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività dell'Ateneo; le modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Committente. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le Strutture della Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzate dal personale del Committente e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Committente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da personale del Committente e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si obbliga a consentire al Committente di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche per l'accertamento della conformità dei Prodotti consegnati con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato e offerti dal Fornitore, nonché a prestare la propria collaborazione per agevolare lo svolgimento di tali verifiche. In particolare il Committente si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli dei servizi connessi ed eventuali inadempimenti del Fornitore, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo incaricati.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno a esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore non potrà,



pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Committente stesso, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante/Struttura ordinante, nonché a dare immediata comunicazione alla stessa di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante/Struttura ordinante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla stessa entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Infine, il Fornitore si obbliga a comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 11 - Responsabilità del Fornitore

Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di Leggi e di prescrizioni impartite dalla Stazione Appaltante/Struttura ordinante, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone da esso chiamate per qualsiasi motivo in luogo, sia al personale proprio o di altra società o a terzi comunque presenti, compresi i dipendenti della Stazione Appaltante/Struttura ordinante, sia a cose proprie o di altre società o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi. La suddetta responsabilità solleva il Committente ed il suo personale preposto alla direzione, assistenza e vigilanza da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.

La responsabilità del Fornitore si estende ai danni, a persone e cose, che derivassero da errori od inadeguatezza nell'esecuzione delle prestazioni.

A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto, il Fornitore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

In caso di inosservanza anche parziale da parte del Fornitore delle disposizioni in materia di appalti o delle prescrizioni dettate dal presente Capitolato, la Stazione Appaltante provvederà a contestare la mancata esecuzione per iscritto, assegnando al Fornitore un termine perentorio, entro il quale l'inadempimento dovrà essere sanato.

Nel caso di persistenza dell'inadempimento, il Committente si riserva la facoltà, ove non risolve l'Accordo Quadro e/o il singolo Contratto Attuativo, di procedere direttamente all'approvvigionamento dei materiali.

Tutte le spese derivanti alla Stazione Appaltante dai suddetti inadempimenti, saranno addebitate al Fornitore. Gli eventuali maggiori costi per le forniture eseguite in difformità alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato o comunque impartite, non saranno tenute in considerazione agli effetti della contabilizzazione.

Il Fornitore non potrà mai opporre, a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità, la presenza in loco del personale della Stazione Appaltante/Struttura ordinante.

Il Fornitore sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze e per la materiale consegna dei prodotti, con assoluto sollievo della Stazione Appaltante/Struttura ordinante da qualsiasi responsabilità a riguardo.

Art. 12 - Fatturazione e Pagamenti

Gli importi risultanti dall'aggiudicazione del Lotto di interesse resteranno fissi ed invariati per la durata dell'Accordo Quadro.

Il pagamento del corrispettivo avverrà, in ogni caso, previa verifica della conformità alle prescrizioni contenute nei documenti da gara, dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore dei dipendenti (DURC) e previa



attestazione da parte del Fornitore di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.

Qualora il Fornitore risultasse inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto, e delle disposizioni degli istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, la Stazione Appaltante procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo dovuto fino alla regolarizzazione della sua posizione, riservandosi tutte le opportune determinazioni in relazione agli obblighi di surroga previsti dalla legge. Il Fornitore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione.

Per le inadempienze di cui sopra l'Amministrazione Appaltante si riserva inoltre di escutere la garanzia di cui al successivo art. 17.

Ai sensi del D.M. n.55/2013 e della L. n.89/2014, a decorrere dal 31.03.2015 è in vigore l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, pertanto, la Stazione Appaltante non potrà accettare né procedere al pagamento di fatture che non siano trasmesse in forma elettronica.

Le fatture dovranno essere inviate all'indirizzo PEC unimi@postecert.it dell'Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, e dovranno riportare l'indirizzo completo ed il Codice Univoco Ufficio della Struttura richiedente. Queste informazioni sono indicate, con riferimento ad ogni Struttura, nell'Allegato B "Elenco Strutture" al presente Capitolato. In ogni caso, gli indirizzi esatti di fatturazione verranno comunicati al Fornitore dalle singole Strutture ordinanti in occasione del primo ordine di fornitura.

La Struttura ordinante, accertata la regolarità della fornitura secondo quanto previsto dal presente Capitolato, provvederà al pagamento dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo entro 30 giorni naturali, successivi e continui dalla data di ricevimento della relativa fattura.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il Committente opererà una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo da corrispondere al Fornitore. A tal fine, il Fornitore dovrà fatturare il corrispettivo detraendo la ritenuta nella misura dello 0,50 per cento del corrispettivo stesso. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Struttura ordinante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto, il Fornitore potrà sospendere la fornitura. Qualora costui si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione Appaltante da comunicarsi con PEC, ai sensi del successivo art. 15.

Dagli importi comunque dovuti verranno detratte tutte le somme dovute dal Fornitore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.

Art. 13 - Cessione del contratto e cessione del credito

È vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei successivi Contratti Attuativi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui al già richiamato art. 106.

La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto altresì divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Il Fornitore, in caso di cessione di crediti, si impegna a comunicare il CIG del Lotto interessato al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento



utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti del Fornitore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del Fornitore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 15 del presente Capitolato.

Art. 14 - Penali

L'Amministrazione ha facoltà applicare penali di natura pecuniaria per l'inadempimento degli obblighi contrattuali o il ritardo nell'adempimento degli stessi, ascrivibili a responsabilità del Fornitore, quali a titolo esemplificativo:

- ritardi nelle forniture o nelle consegne;
- ritardi nella sostituzione o nel ritiro dei prodotti difformi;
- ordini inevasi;
- altri inadempimenti nell'erogazione delle forniture e dei servizi connessi ritenuti essenziali.

La misura delle penali è stabilita in considerazione della gravità dell'inadempimento o del ritardo, ed è compresa tra un minimo di euro 50,00 (cinquanta/00) e fino all'importo massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00).

Il rilievo dell'inadempimento - comunicato dall'Amministrazione per iscritto a mezzo PEC - e la valutazione della sua gravità sono di esclusiva competenza della Stazione Appaltante/Struttura ordinante, non potendo il Fornitore sollevare alcuna eccezione in merito.

La gravità degli inadempimenti si considererà accertata automaticamente nel caso di comprovata negligenza perdurante del Fornitore, nonostante i richiami effettuati, o nell'ipotesi di irreperibilità del Referente dell'Appaltatore, sua indisponibilità ad incontri ed evasività delle risposte fornite.

La misura delle penali è stabilita dall'Amministrazione Appaltante a proprio insindacabile giudizio.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al Fornitore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Il Fornitore deve comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie controdeduzioni al Direttore dell'esecuzione, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato ovvero pervengano oltre il termine assegnato ovvero, pur essendo state acquisite, siano valutate non idonee, a giudizio della Amministrazione stessa, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Capitolato, a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'inadempimento.

Il Fornitore dovrà versare le penali comminate dall'Amministrazione Appaltante entro il termine di 10 giorni naturali, successivi e continui dalla data in cui l'Appaltante comunicherà formalmente l'inadempimento. Decorso tale termine, in caso di mancato versamento delle penali comminate, l'Amministrazione potrà provvedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, alla detrazione dell'importo dalla prima fattura utile oppure all'incameramento di una quota del deposito cauzionale di cui all'art. 17 del presente Capitolato, pari all'ammontare della penale stessa, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In questo ultimo caso, il Fornitore dovrà successivamente provvedere all'immediato reintegro della cauzione.

È fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno derivante dall'inadempimento del Fornitore.



La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempiere l'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 15 - Risoluzione, clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., per inosservanze di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del Capitolato, di legge o regolamenti. La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza dell'Amministrazione.

In particolare, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- ricorra una o più delle condizioni di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/2016;
- qualora il Fornitore sospenda arbitrariamente la fornitura ed i servizi connessi;
- qualora il Fornitore, pur ricevendo almeno due contestazioni in forma scritta, persista nell'infrazione contestata;
- qualora il Fornitore reiteri l'inadempimento, commettendo più di tre inadempienze di qualsiasi gravità;
- nel caso di mancato rinnovo della polizza assicurativa di cui all'art. 18 del presente Capitolato;
- qualora le penali applicate raggiungano un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA;
- qualora il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del Fornitore risulti negativo per due volte consecutive;
- il Fornitore ceda il medesimo contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, oppure consenta il subappalto in violazione di quanto previsto dall'Accordo Quadro;
- in caso di escussione della cauzione definitiva di cui all'art. 17 del presente Capitolato, il Fornitore non provveda al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 15 giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta della Stazione Appaltante;
- qualora il Fornitore non rispetti le disposizioni in materia di sicurezza, normativa antinfortunistica, sicurezza sul lavoro o assicurazioni obbligatorie del personale;
- qualora il Fornitore venga dichiarato fallito o risulti destinatario di misure sanzionatorie o cautelari che impediscono di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- il Fornitore non rispetti le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 s.m.i.;
- il Fornitore comunichi a terzi dati, notizie o informazioni riservate di cui è venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro.

La Stazione appaltante ha inoltre il diritto di risolvere l'Accordo Quadro in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

In ogni caso, l'Appaltante potrà risolvere l'Accordo Quadro qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 D. Lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante comunicherà al Fornitore la risoluzione dell'Accordo Quadro a mezzo lettera raccomandata o PEC; la risoluzione produce i propri effetti dal momento della ricezione della suddetta comunicazione. Tale comunicazione deve contenere esplicitamente le motivazioni per le quali si procede alla risoluzione e deve concedere al Fornitore un congruo termine, comunque non superiore a 15 giorni naturali e continuativi, per sanare l'inadempimento o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso inutilmente tale termine senza che il fornitore abbia sanato l'inadempimento o nel caso in cui la Stazione Appaltante dovesse ritenere di non poter accogliere le eventuali giustificazioni addotte, si



procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro. Il tutto fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Contestualmente alla risoluzione, l'Amministrazione provvederà, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale di cui all'art. 17 del presente Capitolato, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Amministrazione ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare l'operatore economico che segue nella graduatoria stilata per ciascun Lotto, al fine di sottoscrivere un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche proposte dal Fornitore.

La Stazione Appaltante, infine, in caso di negligenza e di imperizia nella esecuzione della fornitura e quando venga compromessa la tempestiva esecuzione e la buona riuscita della stessa, ha il diritto di liquidare, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, le prestazioni per la parte di fornitura regolarmente eseguita, qualunque sia il relativo importo complessivo, e di addebitare al Fornitore il maggior onere derivante alla Stazione Appaltante per la stipula del nuovo Accordo Quadro.

In caso di risoluzione si applica integralmente il disposto di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 16 - Recesso

L'Amministrazione può recedere dall'Accordo Quadro in tutte le ipotesi previste dalla normativa vigente sulla base di quanto stabilito all'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dall'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.lg. n. 95/2012, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula dell'Accordo, siano migliorativi rispetto a quelli dell'Accordo stesso e il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

La Stazione Appaltante esercita il diritto di recesso, in ogni momento, previa formale comunicazione al Fornitore, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Art. 17 - Deposito cauzionale

Il Fornitore è tenuto a produrre una garanzia definitiva (fideiussione bancaria o assicurativa o secondo altra modalità esplicitata nell'art. 9 del Disciplinare di gara) per un importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, IVA ed imposte escluse, contenente l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

Si precisa che l'importo della garanzia sarà calcolato sulla base di quanto previsto dall'art. 103, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e che la stessa potrà essere presentata nell'importo ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia ha validità dalla data di stipula del contratto relativo a ciascun Lotto o di esecuzione dello stesso e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque, fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.



In ogni caso la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Fornitore, dei S.A.L. o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di prestazione eseguita. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione dell'Accordo Quadro nonché in tutte le altre ipotesi previste dal presente Capitolato e dall'Accordo Quadro.

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell'Accordo Quadro e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia per le spese di esecuzione delle prestazioni contrattuali da eseguirsi in caso di risoluzione dell'Accordo Quadro disposto in danno del Fornitore, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto rispetto a quanto risulta nella liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Il Fornitore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro, entro dieci giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione Appaltante. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore.

Nella ipotesi in cui la Stazione Appaltante intenda valersi della facoltà di richiedere al Fornitore la reintegrazione della cauzione definitiva, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, il fornitore è tenuto a trasmettere lo schema di polizza-tipo approvato con D.M. 19.01.2018, n. 31 in vigore dal 25.04.2018, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, secondo le modalità già sopra descritte. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 15 del presente Capitolato.

Art. 18 - Coperture assicurative

Con la stipula dell'Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore si obbliga a tenere manlevato e indenne il Committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

A tal fine il Fornitore dichiara di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché di adeguata polizza di responsabilità civile prestatori di lavoro. La durata di tali garanzie dovrà essere almeno pari a tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti Attuativi; a tale scopo le polizze dovranno essere rinnovate con continuità almeno sino alla scadenza dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro stesso.

Il Fornitore si obbliga pertanto a produrre, prima della stipula dell'Accordo Quadro, copia conforme all'originale di polizza per la responsabilità civile prestatori di lavoro, relativa alla propria attività aziendale, nonché polizza RCT aziendale e, alla loro scadenza, copia dell'avvenuto pagamento del premio relativo al rinnovo delle stesse.

Resta in ogni caso ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalle predette polizze assicurative ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 19 - Subappalto



Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che il Fornitore potrà affidare in subappalto, per una quota non superiore ai limiti di legge, esclusivamente le attività indicate in sede di offerta.

L'affidamento in subappalto o in cottimo, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che il concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato la fornitura che intende subappaltare;
- b) che il Fornitore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno venti giorni prima dalla data di effettivo inizio dell'esecuzione del relativo servizio;
- c) che l'affidatario del subappalto sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese ovvero dei requisiti richiesti dall'Amministrazione per la gestione della fornitura;
- d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dalla normativa antimafia.

Il subappalto, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, deve essere preventivamente autorizzato dal Committente entro 30 giorni dalla richiesta. Tale termine viene ridotto, a sensi dell'art. 105, comma 18, del Codice Appalti, a 15 giorni per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a euro 100.000,00.

Il Fornitore resta responsabile in via esclusiva nei confronti del Committente. Il Fornitore è altresì obbligato solidalmente con il subappaltatore, nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legge.

Con riferimento ai pagamenti, è fatto obbligo al Fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla liquidazione del relativo SAL/documento equivalente, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L'Amministrazione Appaltante provvederà, nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

Pertanto, in occasione di ciascun pagamento, il Fornitore dovrà comunicare al Committente la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti, con la specificazione del relativo importo al netto delle ritenute di garanzia e con la proposta motivata di pagamento.

È fatto comunque obbligo al Fornitore di comunicare al Committente l'affidamento di lavorazioni, forniture, noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno nel luogo di esecuzione del servizio.

Art. 20 - RUP e Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro

L'esecuzione dell'Accordo Quadro, relativamente a ciascun lotto, è diretta dal RUP, il quale si avvale del Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, al quale sono demandati la verifica del regolare andamento dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, il coordinamento, la direzione e il controllo contabile dello stesso. A tale fine, il Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla legge e dal presente Capitolato, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro si avvale del supporto di referenti specificamente individuati all'interno di ciascuna Struttura, i quali sovrintendono alla regolare esecuzione dei singoli Contratti Attuativi da parte del Fornitore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali ed effettuando il controllo contabile sul singolo ordinativo.

Art. 21 - Verbale di avvio dell'esecuzione e di avvenuta ultimazione delle prestazioni

Il Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro provvederà a redigere specifico verbale di avvio dell'esecuzione dell'Accordo Quadro in relazione ad ogni Lotto, coincidente con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

Alla scadenza o conclusione dell'Accordo Quadro il Direttore dell'esecuzione redige, in duplice copia, il verbale di ultimazione delle prestazioni. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal Fornitore e contestualmente certifica l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.



Art. 22 - Verifica di conformità

La fornitura in oggetto sarà sottoposta a verifica di conformità da parte del Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro. Le attività di verifica di conformità sono volte a certificare che l'oggetto dell'Accordo Quadro in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

Il Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro dovrà tempestivamente avvisare l'Appaltatore delle date in cui intervenire per le operazioni di verifica di conformità alle quali dovrà presenziare anche un rappresentante dell'Appaltante, diverso dal Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro.

Sulla base di quanto rilevato, il Direttore dell'esecuzione indica se le prestazioni sono o meno liquidabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, liquidabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

Delle operazioni di verifica di conformità è redatto verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno delle operazioni di verifica; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel verbale sono descritti i rilievi effettuati dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. I verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Il Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, quale incaricato della verifica di conformità, rilascia il certificato di conformità quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali. Il certificato di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'appaltatore, il nominativo del Direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali delle operazioni di verifica di conformità; la certificazione di conformità. Il certificato di conformità, emesso dal Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e sottoscritto dal Responsabile del procedimento, deve essere trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso e restituirlo al Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro.

Art. 23 - Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Accordo quadro.

Il Fornitore deve comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, entro 7 giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine, si impegna a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il Fornitore provvede a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia dell'inadempienza della propria controparte subappaltatrice/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Fornitore si impegna, altresì, ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti (ove presenti) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, un'apposita clausola con cui il subappaltatore/subcontraente (ove presente):

1. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii. relativi al presente contratto;
2. si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia dell'inadempienza della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria.



Ai fini della verifica prevista dal comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii., il Fornitore si impegna ad inviare alla Stazione Appaltante copia dei contratti sottoscritti con i contraenti della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, entro il termine di 10 giorni naturali successivi e continui dalla relativa sottoscrizione. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.

Art. 24 - Spese derivanti dall'Accordo Quadro

Sono a carico del Fornitore le tasse o imposte nella misura stabilita dalle leggi in vigore all'atto dei pagamenti, oltre a tutti gli altri oneri, imposte e tasse, ivi compresa quella di registro, di bollo e tutte le spese per la stesura del contratto, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Amministrazione.

Art. 25 - Controversie e decadenze

Tutte le controversie tra la Stazione Appaltante e il Fornitore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa, sono deferite in via esclusiva al Foro competente di Milano. È in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

Art. 26 - Patto di integrità

Il Fornitore deve sottoscrivere il Patto d'Integrità con l'Università degli Studi di Milano, che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale che disciplina l'Accordo Quadro. La mancata sottoscrizione del Patto d'Integrità è causa di immediata decadenza dall'aggiudicazione.

Art. 27 - Tutela della Privacy - Riservatezza

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 sulla privacy e del relativo D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di attuazione, si informa che i dati in possesso della Stazione Appaltante verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti. Il Fornitore non potrà divulgare, comunicare o diffondere i dati acquisiti dalla Stazione Appaltante in ragione della attività di cui è aggiudicatario, né altrimenti utilizzarli per la promozione e la commercializzazione dei propri prodotti e/o servizi. Gli unici trattamenti ammessi sono quelli previsti e disciplinati dal bando di gara e dai documenti contrattuali.

Art. 28 - Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

Elenco allegati:

“Elenco Strutture ordinanti”